



**Comune di Livorno**

Prot. 29752

## **IL SINDACO**

Vista la lettera d bis) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 04 luglio 2006, n. 223, lettera aggiunta dal comma 6 dell'art. 35 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 e da ultimo modificata dal comma 1 dell'art. 31 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201;

rilevato quindi che, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, con riferimento a quanto disposto dall'art. 117 comma 2 lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs.vo 114/1998 e di somministrazione alimenti e bevande, sono svolte senza limiti o prescrizioni in ordine al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

considerato che più precisamente la nuova legislazione statale ha liberalizzato, in attuazione dei richiamati principi costituzionali, le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali, perdurando esclusivamente la possibilità di restrizioni eccezionali derivanti dalla necessità di attuare diversi principi costituzionali e comunitari, per altro espressamente richiamati dall'art. 31 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, ove si ammette derogativamente la possibilità di prevedere limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

ritenuto che quanto previsto dai recenti provvedimenti legislativi sopra richiamati, che hanno comportato la deregolamentazione degli orari delle attività commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione alimenti e bevande, necessita della verifica delle condizioni a tutela della cittadinanza per lo svolgimento delle attività di cui si tratta, in condizioni che garantiscano la sicurezza fisica e organizzativa;

constatato per altro come la tematica degli orari delle attività commerciali, non si esaurisce nel rapporto tra imprese concorrenti e in quello tra imprese e consumatori, ma implica una serie di altre problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e di lavoro dei cittadini, la sicurezza urbana, la quiete pubblica, i problemi legati alla organizzazione dei servizi quali il trasporto pubblico, la pulizia delle strade, la raccolta rifiuti, la vigilanza urbana, ecc. Potendosi giustificare interventi di regolazione qualora siano individuati anche in via preventiva giustificati motivi a salvaguardia dell'equilibrio tra le esigenze della concorrenza e quelle degli altri aspetti della vita sociale;

ritenuto, dopo aver preso atto degli esiti della indagine svolta coinvolgendo gli Uffici Mobilità Urbana, Polizia Municipale nonché l'Azienda AAMPS, non sia venuta meno la possibilità di valutare, anche in funzione dell'utilità sociale, la compatibilità della situazione generata dalla deregolamentazione della materia;

tenuto conto che, alla luce di una radicata consuetudine consolidatasi negli anni, che trae origine dai tempi di vita e i tempi di lavoro cittadini ed anche per consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori dei settori interessati di godere di giornate di riposo in giorni festivi di particolare importanza socio culturale e religiosa, è stato verificato come alcuni servizi, citando tra gli altri quello di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti solidi o quello di vigilanza urbana,

in coincidenza di talune ricorrenze civili e religiose vengono assicurati tenendo conto delle diverse esigenze rilevate in funzione dello scarso afflusso di abitanti e turisti per le vie cittadine ovvero di manifestazioni celebrative in occasione di particolari ricorrenze;

deciso, in ragione della necessità di garantire le migliori condizioni organizzative e di sicurezza, al fine primo di perseguire la tutela della salute di tutti i cittadini, compresa ovviamente quella delle lavoratrici e dei lavoratori, e in pricipal modo la tutela della quiete pubblica e dell'ambiente urbano, di prevedere l'obbligo di chiusura per le attività di vendita al dettaglio per i giorni 31 marzo 2013 (Santa Pasqua), 1° maggio 2013 (Festa dei Lavoratori), 25 dicembre 2013 (Santo Natale) e 1° gennaio 2014 (Capodanno);

ritenuto che la chiusura in tali giorni festivi, tradizionalmente rispondenti a peculiarità culturali e religiose, con le motivazioni sopra riportate, non appare di per sé incompatibile né con la Costituzione, per la quale la libertà di iniziativa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, né con i principi del Trattato Istitutivo delle Comunità Europee;

sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriale del commercio e della cooperazione, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori;

### **DISPONE**

con le motivazioni in premessa descritte, nei giorni di seguito specificati la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa

- 31 marzo 2013
- 1 maggio 2013
- 25 dicembre 2013
- 1 gennaio 2014

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

p. Il Sindaco

L'Assessore al Commercio

Paola Bernardo



Dal Palazzo Comunale addì, 22 marzo 2013